

Numero
442

cl

0

Bellinzona
2 febbraio 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente
UFAM
3003 Berna

e-mail: wirtschaft@bafu.admin.ch

20.433 Iv. Pa. CAPTE-N. Rafforzare l'economia circolare svizzera Consultazione sulla revisione parziale della legge sulla protezione dell'ambiente

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione, che riguarda un progetto preliminare di modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) adottato dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale nell'ambito dell'iniziativa parlamentare "Rafforzare l'economia circolare svizzera".

L'iniziativa parlamentare citata e la proposta di revisione parziale della LPAmb pongono le basi per introdurre delle misure volte a migliorare la salvaguardia delle risorse.

Il passaggio da un sistema economico lineare a uno circolare deve considerare non solo la promozione di prodotti riciclati, ma anche la revisione dei metodi di produzione, l'ottimizzazione dei processi produttivi, l'utilizzo efficiente delle risorse e la creazione di condizioni quadro favorevoli all'innovazione di tutti questi processi.

La proposta tiene conto delle sfide in ambito di politica energetica e climatica a cui siamo oggi confrontati per cercare di contenere i consumi energetici e le emissioni di CO₂, assicurando nel contempo un sistema energetico e di consumo duraturo e sostenibile riducendo il carico inquinante. Il modello di economia circolare permette di creare nuovi posti di lavoro e contemporaneamente diminuire notevolmente la domanda di materie prime e provenienti soprattutto dall'estero. La progettazione e lo sviluppo di sistemi di rigenerazione, riuso e riparazione di beni in maniera sempre più efficiente al fine di facilitare la manutenzione dei prodotti e la riparazione ne accrescerebbe la durata.

Questo tipo di economia darà l'opportunità di accrescere l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'economia svizzera, creando le basi di uno sviluppo in termini di competitività, innovazione, ambiente e occupazione riducendo l'impatto ambientale.

In conclusione il Cantone Ticino considera l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso l'economia circolare un elemento molto importante e sostiene quindi l'impostazione generale proposta dalla revisione in oggetto. Riteniamo però altresì importante che le conseguenze finanziarie e di personale che queste modifiche avranno per i Cantoni e i Comuni, e le conseguenze indirette che le stesse avranno sul gettito fiscale siano valutate in maniera approfondita.

Rileviamo in particolare che le modifiche proposte comporterebbero, per progetti e appalti, nuove norme sull'impiego di materiali riciclati e nuovi controlli e verifiche in sede esecutiva.

Sulle proposte di modifica legislative in esame nei diversi settori ci esprimiamo come segue.

1. Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

Di seguito le nostre considerazioni di dettaglio sui singoli articoli proposti.

Articolo	Commento, motivazione della modifica	Proposta di modifica
Art. 7 cpv. 6 ^{bis}	Accogliamo con favore la proposta di modifica.	
Art. 10h cpv. 1	La minoranza della Commissione non vuole tenere conto del carico inquinante all'estero. La protezione dell'ambiente, e in particolare la protezione del clima, non possono fermarsi alle frontiere. Una grande parte del carico inquinante dei consumi svizzeri ha infatti conseguenze all'estero. Non tenere conto del carico inquinante estero è in contraddizione con la valutazione globale lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto o di un manufatto. L'obiettivo di questa misura è il risparmio delle risorse naturali in generale e non limitatamente al suolo svizzero attraverso la sostituzione di risorse interne con risorse provenienti dall'estero.	Sosteniamo la proposta della maggioranza della Commissione.
Art. 10h cpv. 2	La minoranza della Commissione vorrebbe che la Confederazione sostenesse le piattaforme ma non le gestisse direttamente.	Sosteniamo la proposta della maggioranza della Commissione. La Confederazione dovrebbe, assieme ai Cantoni, ai

	<p>La gestione pubblica di queste piattaforme sarebbe però garanzia di oggettività e sarebbe più facilmente accettata dalla popolazione e dall'economia. La gestione da parte della Confederazione si ritrova del resto in tutti quei settori rilevanti per la protezione dell'ambiente che però sono poco interessanti dal punto di vista economico per i privati.</p>	<p>Comuni o alle organizzazioni economiche, scientifiche e societarie poter gestire piattaforme per la salvaguardia delle risorse e il rafforzamento dell'economia circolare.</p>
<p>Art. 10h cpv. 3</p>	<p>La minoranza della Commissione vorrebbe che la Confederazione si occupasse solo di riportare al Parlamento senza però dare indicazioni sugli ulteriori interventi necessari e senza presentare proposte concernenti obiettivi quantitativi per le risorse. Questo sarebbe compito del Parlamento. Non si capisce perché il Consiglio federale non possa indicare suggerimenti o obiettivi. Questo procedimento rispecchia la prassi nei Cantoni i quali, fra l'altro nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti, indicano le misure necessarie e definiscono obiettivi quantitativi.</p>	<p>Sosteniamo la proposta della maggioranza della Commissione.</p>
<p>Art. 10h cpv. 4</p>	<p>Nell'ambito della gestione dei rifiuti, oltre al risparmio delle risorse e all'economia circolare, bisogna tenere conto anche della garanzia di smaltimento.</p>	<p>Proponiamo di modificare l'articolo come segue: <i>La Confederazione e i Cantoni verificano periodicamente che la legislazione da loro emanata non ostacoli le iniziative dell'economia volte a promuovere la salvaguardia delle risorse e il rafforzamento dell'economia circolare purché queste non mettano in discussione la sicurezza dello smaltimento.</i></p>
<p>Art. 30a lett. a</p>	<p>La possibilità di rendere questi prodotti artificialmente più cari rappresenta uno strumento per ridurre la quantità di questi prodotti. Deve però essere data la possibilità di differenziare lo strumento in base a valutazioni puntuali. La formulazione "devono" ci sembra quindi troppo radicale</p>	<p>Benché non sia dal profilo giuridico strettamente necessario, per maggiore chiarezza, sosteniamo quindi la proposta secondo la lett. a che conferisce facoltà al Consiglio federale di sottoporre a pagamento o vietare la messa in</p>

	e rischia di portare in singoli casi a grandi sforzi con pochi risultati.	commercio di prodotti destinati a essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l'ambiente.
<i>Art. 30b cpv. 2 lett. c</i>	In particolare nell'ambito alimentare, i prodotti invenduti sono spesso tritati con il loro contenitore, e questo vale come <i>"togliere i prodotti dall'imballaggio"</i> . Questo però rende difficile la separazione delle frazioni riciclabili (p.es. plastiche e materiali compostabili). Va quindi precisato come la separazione di questi materiali deve avvenire in modo da contribuire anche a migliorare la qualità dei prodotti derivanti e contribuire a risolvere il problema dei corpi estranei nel compost.	Proponiamo la seguente modifica <i>c. i prodotti invenduti devono essere tolti dal loro imballaggio e il loro contenuto e i materiali dell'imballaggio devono essere raccolti separatamente a meno che questi ultimi siano compostabili.</i> A livello di Ordinanza / Aiuto all'esecuzione andrà poi definito il concetto di "imballaggi compostabili".
<i>Art. 30d cpv. 1</i>	Concordiamo con un rafforzamento del riciclaggio attraverso la formulazione <i>"i rifiuti devono"</i> e con il principio che il riciclaggio dei materiali è generalmente preferito alla valorizzazione energetica, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore. Se ciò non fosse possibile occorre comunque prioritariamente procedere ad una valorizzazione energetica dei rifiuti.	Caldegghiamo la proposta minoritaria, modificata come segue: <i>I rifiuti devono essere sottoposti a riciclaggio dei materiali, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante da un'altra opzione di valorizzazione, da un'altra modalità di smaltimento o dalla fabbricazione di nuovi prodotti.</i>
<i>Art. 30d cpv. 2, 3 seconda frase</i>	cpv. 2: Una lista delle frazioni che devono essere riciclate materialmente non ha, a nostro modo di vedere, senso di essere ancorata a livello di Legge e dovrebbe invece essere definita nell'Ordinanza (OPSR).	Proponiamo di delegare al Consiglio federale la competenza di definire quali rifiuti devono soggiacere al cpv. 1 e le priorità di valorizzazione alternative. Di

	<p>cpv. 3: la definizione della sequenza di priorità nelle opzioni di riciclaggio a livello di Legge non permette la necessaria flessibilità nella scelta del tipo di riciclaggio che non è per forza a favore dell'ambiente. Lo stato della tecnica dovrebbe essere la scelta più razionale e sostenibile. La sequenza delle priorità potrebbe comunque venire definita a livello di Ordinanza.</p>	<p>seguito una possibile formulazione del cpv. 2: Il Consiglio federale definisce quali rifiuti devono essere riciclati secondo il cpv. 1 e le opzioni prioritarie di valorizzazione alternativa.</p> <p>Se questa proposta non venisse accettata proponiamo gli adeguamenti ai due capoversi qui di seguito.</p>
<p><u>Solo se la proposta sopra non venisse accettata.</u></p> <p>Art. 30d cpv. 2 lett. b</p>	<p>La portata dell'articolo non dovrebbe limitarsi al materiale di scavo o di sgombero non inquinato ma dovrebbe considerare anche i rifiuti edili derivanti dalla demolizione e dalla ristrutturazione. Questi rappresentano frazioni importanti dei rifiuti edili con grande potenziale di riciclaggio materiale. Inoltre i rifiuti riciclabili già attualmente non possono essere depositati in discarica. Bisogna fare in modo che prima di essere depositato il materiale di scavo o di demolizione sia consegnato ad un riciclatore. Pertanto si propone una formulazione alternativa della lett. b</p>	<p>Let. b: completare con rifiuti edili dalle demolizioni e dalle ristrutturazioni: le parti riciclabili dei rifiuti edili derivanti dalle demolizioni e dalle ristrutturazioni e dei materiali di scavo o di sgombero non inquinato e destinato prima di essere depositato a una in discarica</p>
<p>Art. 30d cpv. 2 lett. c</p>	<p>(La traduzione in italiano è sbagliata: "il fosforo da fanghi di depurazione come pure <u>dalle</u> farine animali e ossee e <u>dai</u> resti alimentari;")</p>	
<p>Art. 30d cpv. 2 lett. d</p>	<p>Nel rapporto esplicativo viene indicato che con rifiuti compostabili si intendono anche i rifiuti fermentabili. Questa precisazione nel rapporto esplicativo non è sufficiente poiché nel settore dei rifiuti si fa una chiara distinzione tra rifiuti compostabili e rifiuti fermentabili (vedi Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione dell'UFAM 2018)</p>	<p>Proponiamo di sostituire «rifiuti compostabili» con "rifiuti compostabili o fermentabili".</p>
<p>Art. 31b cpv. 4</p>	<p>Il monopolio della gestione dei rifiuti urbani ha tra gli altri obiettivi che lo Stato (nel</p>	<p>Proponiamo di modificare il cpv. 4 come segue:</p>

caso del Cantone Ticino, i Comuni) garantisca la sicurezza dello smaltimento. I Comuni finanziano la raccolta dei rifiuti domestici attraverso la riscossione della tassa base. Con l'introduzione della tassa sul sacco viene inoltre applicato il principio di causalità.

Dare la possibilità ai privati di raccogliere alcune frazioni di rifiuti presso le economie domestiche senza una concessione, rappresenta a nostro modo di vedere un indebolimento - che consideriamo critico - dell'attuale sistema. Questo porterebbe in primo luogo a un aumento del traffico legato alle raccolte delle varie frazioni. Ciononostante i Comuni sarebbero tenuti a garantire l'infrastruttura per la raccolta dei rifiuti urbani aumentandone però i costi e quindi la tassa base, poiché sarebbero disponibili meno frazioni "redditizie". Siamo infine scettici che a lungo termine venga garantita la sicurezza dello smaltimento in assenza di contratti a lungo termine con i privati.

I sistemi di ripresa, che vengono forniti da molti grandi distributori (p.es. ritiro gratuito delle plastiche cave presso i negozi) sono invece a nostro modo di vedere accettabili anche senza concessione, poiché nascono da esigenze dettate dalla popolazione e hanno portato fino a oggi, a una raccolta di materiali di buona qualità e a una quota di riciclaggio piuttosto elevata. Questo sistema non sottrae quantità rilevanti di materiali "preziosi" ai Comuni.

Lo smaltimento dei rifiuti urbani è per Legge delegato ai Cantoni (art. 31 LPAmb). La modifica proposta prevede che venga data la possibilità ai privati di raccogliere frazioni dei rifiuti urbani senza nessun tipo di concessione. Questa liberazione dalla concessione per la raccolta di materiali riciclabili da parte dei privati, riduce la sfera di influenza e l'autonomia organizzativa dei Cantoni e può portare a delle difficoltà nella definizione dei piani di gestione dei rifiuti. I Cantoni elaborano un Piano di gestione dei rifiuti secondo l'art. 31 della LPAmb e

*"I rifiuti urbani che non devono essere riciclati dal detentore o ripresi da terzi in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione possono essere **ripresi** su base volontaria da enti privati, **purché ciò avvenga a titolo gratuito**, siano sottoposti a riciclaggio dei materiali e tale ripresa non sia in contrasto con il piano cantonale di gestione dei rifiuti. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative ai sistemi volontari di **ripresa** e al riciclaggio dei materiali."*

	<p>determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovraccapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti.</p> <p>Secondo il rapporto esplicativo, le raccolte separate di vetro, carta, cartone, metalli, scarti vegetali e tessili, per le quali oggi si applicano disposizioni speciali, non sarebbero toccate. Queste raccolte volontarie devono però essere previste nel Piano di gestione dei rifiuti al fine di evitare sovra o sotto capacità nei centri di raccolta comunali, poiché queste influiscono direttamente sui costi di smaltimento e quindi sulla tassa base rispettivamente sulla garanzia di smaltimento.</p>	
Art. 31b cpv. 5	L'introduzione di questo articolo permette di unificare il sistema di contravvenzioni per il littering a livello Svizzero.	Sosteniamo l'introduzione dell'art. 31b cpv. 5
Art. 32a ^{bis} Titolo, cpv. 1 e 1 ^{bis}	Sosteniamo l'introduzione di questa novità.	
Art. 32a ^{ter}	Non è chiaro a cosa si riferisca l'80% di mercato. Si intende il fatturato o la quantità di mercato?	Proponiamo di meglio definire cosa si intenda con 80% del mercato.
Art. 32a ^{quater}	Concordiamo con questo articolo.	
Art. 32a ^{quinquies}	Concordiamo con questo articolo.	
Art. 32a ^{sexies}	Concordiamo con questo articolo.	
Art. 32a ^{septies}	Concordiamo con questo articolo.	
Art. 35i	<p>La formulazione "il Consiglio federale può" ci sembra poco vincolante. D'altro canto la formulazione "il Consiglio federale deve" non sarebbe attuabile.</p> <p>Con la formulazione proposta si otterrebbe un inasprimento senza introdurre un nuovo obbligo.</p>	<p>Sosteniamo l'introduzione dell'art 35i con la seguente modifica:</p> <p>¹ <i>In funzione del loro carico inquinante, il Consiglio federale stabilisce la messa in commercio di prodotti e imballaggi in</i></p>

		<i>funzione di esigenze riguardanti in particolare:</i>
<i>Art. 35j cpv.1</i>	<p>Sosteniamo la versione della maggioranza della Commissione.</p> <p>L'edilizia è la parte dell'economia con il maggiore consumo di materie prime e la più grande produzione di rifiuti. Lo stato della tecnica ha già dimostrato che si può costruire risparmiando molte risorse. Le condizioni quadro attuali non permettono però a queste innovazioni di affermarsi sul mercato. Per questo appoggiamo che venga data la possibilità al Consiglio federale di definire i requisiti per un'edilizia rispettosa delle risorse. L'impiego di materiali da costruzione recuperati, lo sviluppo di materiali facilmente sperabili da utilizzare come parti di costruzione o il riutilizzo di parti di costruzioni, ha un grande potenziale di risparmio di risorse così come di risparmio di volume di deposito nelle discariche.</p>	<p>La definizione dei requisiti deve essere ampliata.</p>
<i>Art. 35j cpv.2</i>	<p>La Confederazione e Cantoni devono dare il buon esempio.</p> <p>Concordiamo nel sostenere il ruolo esemplare degli enti pubblici, in particolare della Confederazione. Proponiamo di estendere questo ruolo anche ad altri enti per i quali la Confederazione è partecipe in modo maggioritario o ne è un'importante fonte di sostegno finanziario (es. Posta, Ferrovie Federali Svizzere, Swisscom, ecc.). Qualora questo sia già implicito nella formulazione dell'articolo, si propone che venga meglio specificato.</p>	
<i>Art. 35j cpv.3</i>	<p>Un certificato armonizzato sul consumo di risorse delle opere edili è benvenuto poiché il consumo di risorse nell'ambito dell'edilizia è causa di una parte importante del carico ambientale in Svizzera. L'introduzione di un certificato (per il cui uso non sarebbe comunque previsto alcun obbligo secondo il Rapporto esplicativo) che fornisca informazioni trasparenti e comparabili sul consumo di risorse delle opere edili è un importante strumento per garantire l'informazione e la</p>	

	diffusione di maggior sostenibilità nel parco immobiliare. Concordiamo quindi con la proposta della maggioranza della Commissione.	
Art. 41a cpv. 4	Concordiamo con questo articolo.	
Art. 48a	Concordiamo con questo articolo.	
Art. 49 cpv. 1 e 3	Oltre al completamento con “ <i>certificazione, verifica e introduzione sul mercato</i> ”, che viene salutato favorevolmente, a differenza di quanto affermato nel rapporto la versione italiana del cpv. 3 necessita un’ulteriore modifica. Il progetto preliminare recita infatti “Essa può promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l’introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell’interesse pubblico, il <i>carico inquinante</i> . [...]”, mentre nel testo attuale viene fatto riferimento al <i>carico ambientale</i> . Per questo aspetto si propone di mantenere la formulazione attuale.	Proponiamo di mantenere il riferimento al <i>carico ambientale</i> .
Art. 49a	Concordiamo con questo articolo.	
Art. 60 cpv. 1 lett. s	Concordiamo con questo articolo.	
Art. 61 cpv. 1 lett. l, j e cpv. 4	Concordiamo con questo articolo.	

2. Legge sugli appalti pubblici

art. 30 cpv. 4

Nessuna osservazione.

3. Legge sull’IVA

art. 23 cpv. 2 n. 12

Nessuna osservazione.

4. Legge sull’energia

art. 45 cpv. 3


RG n. 442 del 2 febbraio 2022

Siamo concordi con la proposta di introdurre, tramite i Cantoni, valori limite per l'energia grigia nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici, al fine di promuovere l'economia circolare e la salvaguardia delle risorse nel settore degli edifici a livello nazionale. Questo, oltre a diminuire l'impatto ambientale, promuoverebbe l'utilizzo di materiali da costruzione e di isolamento locali come il legno o la paglia e rafforzerebbe il mercato lavorativo locale e l'innovazione.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)

Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)

Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Pubblicazione in Internet